



Direzione Provinciale di Genova



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DI GENOVA

La Direzione Provinciale INPS di Genova

in persona del Direttore provinciale Dott.ssa Maria Rosa Riso
(di seguito indicata in breve anche "Istituto" o "INPS")

e

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

rappresentato dal Presidente Dott. Mauro Rovida
(di seguito indicato in breve anche "Ordine" o "ODCEC")

di seguito indicati, congiuntamente, anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INPS e l'ODCEC, nello svolgimento delle reciproche competenze e funzioni istituzionali intendono attivare una più incisiva collaborazione, volta a ottenere una migliore fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti (v. Protocollo d'intesa INPS - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, siglato a settembre 2021);
- il predetto protocollo ha previsto, all'art. 6, la sottoscrizione di intese a livello territoriale al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo le linee guida contenute nel presente accordo;
- la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e di riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi e la lotta all'evasione ed elusione contributiva;
- l'INPS e i Commercialisti hanno il comune interesse di contrastare l'esercizio abusivo della professione per garantire il rispetto della legalità e lo svolgimento della professione unicamente da parte dei soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12;
- il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;
- l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del Cassetto Previdenziale, quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto quali: aziende DM, artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti e non, lavoratori autonomi agricoli, nonché lavoratori domestici;
- l'Istituto ha introdotto, nel tempo, indicatori di qualità finalizzati a valorizzare la tempestività nella definizione delle risposte ai quesiti, nonché la qualità delle risposte stesse, fornite attraverso il su menzionato cassetto e gli altri canali dedicati;
- la Direzione Provinciale di Genova intende realizzare misure idonee ad agevolare l'accesso dei Commercialisti ai servizi INPS, tenendo conto dell'evoluzione normativa delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, in una logica generale di semplificazione dei canali di comunicazione per migliorare il rapporto previdenziale dei contribuenti, dei cittadini e più in generale della collettività;

VISTI

- la legge 11 gennaio 1979, n.12 "*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*";

-
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
 - la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, nr. 39;
 - il decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
 - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "*Codice*";
 - il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";
 - il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) in base alle previsioni del regolamento UE 2016/679;
 - il Protocollo d'intesa INPS - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, siglato a settembre 2021;

CONSIDERATO

il *Reassessment* del modello di distribuzione dei servizi e delle attività produttive, in funzione utente-centrica, che l'Istituto ha adottato su tutto il territorio nazionale

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo è finalizzato:

- alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al miglioramento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti, anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.

Art. 2

Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna:

- ad assicurare la tempestiva definizione delle risposte ai quesiti pervenuti attraverso il canale bidirezionale e gli altri canali dedicati;
- a segnalare tempestivamente e tramite cassetto eventuali anomalie;
- ad assicurare consulenza su questioni normative e criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione.

Art. 3

Impegni dell'Ordine e dei suoi iscritti

L'Ordine e i suoi iscritti si impegnano:

- ad assicurare il monitoraggio continuo del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi messi a disposizione dall'Istituto e garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e di denuncia;
- a garantire l'esattezza formale e sostanziale dei dati trasmessi con Uniemens, in particolare con riferimento ai codici fiscali dei dipendenti e collaboratori, che devono essere validati dall'Agenzia della Entrate;
- a comunicare tempestivamente la sospensione dell'attività aziendale per evitare scoperture contributive e comunicare con altrettanta tempestività la ripresa dell'attività mediante l'invio corretto dei flussi Uniemens, per evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale;
- a rispondere alle comunicazioni che pervengono dalla sede INPS attraverso i canali telematici previsti;
- a mantenere aggiornati i propri riferimenti (mail, recapiti telefonici, sede, indirizzo PEC) nella piattaforma INPS, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti.

Art. 4

Forme e modalità di collaborazione

Le parti concordano sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e/o seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.

Nel rispetto delle modalità e dei canali di comunicazione previsti dall'Istituto in ordine alla presentazione delle domande di servizio e delle richieste relative alla gestione della posizione contributiva, la collaborazione tra le Parti attiene ai seguenti aspetti:

- tempistica delle risposte da parte della sede INPS;
- modalità specifiche di contatto per soluzione di casi urgenti e/o per specifiche attività.

Le Parti concordano altresì di costituire un Tavolo tecnico territoriale per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere tecnico/normativo, nonché ogni altra questione e problematica che richieda un intervento congiunto.

Il Tavolo tecnico sarà formato da quattro membri: due designati dall'ODCEC di Genova e due dalla Direzione provinciale dell'INPS di Genova. Le nomine dovranno essere trasmesse tramite PEC entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo. Qualora vi siano nuove designazioni da parte dell'ODCEC di Genova o della Direzione provinciale INPS di Genova, ciascuna parte si impegna a notificare tempestivamente i nuovi membri nominati.

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la Direzione provinciale INPS di Genova con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 5

Presentazione delle domande di servizio

Ai sensi della legge 30 luglio 2010 n. 122, l'INPS ha telematizzato in via esclusiva una serie di domande di servizio, rilasciando apposite procedure di trasmissione e gestione delle singole istanze; pertanto la presentazione delle domande di servizio telematizzate dovrà avvenire esclusivamente accedendo al sito www.inps.it - servizi on line, dove sarà possibile visualizzare l'elenco di tutti i servizi, anche per tipologia di utente.

Art. 6

Comunicazione telematica

Nell'ottica della massima attenzione al cliente esterno, il servizio di Comunicazione Bidirezionale costituisce la principale e collaudata modalità di comunicazione mediante canale telematico ed è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza e consulenza specialistica, a garantire la storicizzazione delle comunicazioni e a ridurre i tempi di risposta dell'Istituto, nell'ottica di un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.

6.1. Cassetto Previdenziale.

Il Cassetto Previdenziale implementato con la Comunicazione Bidirezionale, quale più importante canale di comunicazione telematico strutturato e privilegiato con le aziende e gli intermediari abilitati,

è lo strumento esclusivo di contatto con l'INPS per comunicazioni, richieste di chiarimenti e invio di documentazione relativi a:

- Aziende non agricole con dipendenti (Aziende con DM);
- Artigiani e Commercianti;
- Iscritti alla Gestione Separata ex lege 8 agosto 1995 n. 335 (committenti e liberi professionisti);
- Datori di lavoro domestici;
- Aziende agricole;
- Lavoratori autonomi agricoli.

Per la corretta e tempestiva gestione dei contatti a cura dell'INPS, è di fondamentale importanza il corretto utilizzo dell'oggetto predefinito del Cassetto Previdenziale, che consente la corretta veicolazione della comunicazione all'ufficio competente.

6.2. La casella di posta certificata

In via del tutto eccezionale le comunicazioni, la cui tipologia non sia prevista nel titolario del Cassetto Previdenziale di riferimento, potranno essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

direzione.provinciale.genova@postacert.inps.gov.it

Nell'oggetto della PEC, al fine di agevolare l'immediata presa in carico della comunicazione, è necessario indicare "**ODCEC - CANALE DEDICATO**".

È, inoltre, richiesto di indicare nel corpo della comunicazione la gestione previdenziale di riferimento (Aziende con DM / ARTCOM / Gestione separata / Datori lavoro domestici / Aziende agricole / Lavoratori autonomi agricoli), il codice fiscale/l'identificativo previdenziale del soggetto contribuente (matricola aziendale, codice azienda per ARTCOMM, ecc.) e la sintetica descrizione del motivo della richiesta.

6.3. Tempi garantiti di risposta - reciproci impegni delle parti.

L'INPS si impegna:

- a rispondere ai contatti pervenuti mediante il Cassetto Previdenziale Aziende nel rispetto dei tempi soglia;
- a rispondere entro 10 giorni lavorativi ai contatti pervenuti mediante gli altri Cassetti Previdenziali attivi o mediante comunicazione via PEC.

In caso di infruttuoso decorso dei termini succitati, il Commercialista potrà inviare un sollecito secondo le indicazioni di cui al punto 6.2 del presente protocollo, indicando nell'oggetto "**ODCEC - SOLLECITO CONTATTO**".

Alla comunicazione dovrà essere allegato il file pdf del contatto rimasto inevaso.

In caso di mancata risposta al sollecito, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili potrà interessare il Direttore provinciale della problematica, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al punto 6.2 del presente protocollo, indicando nell'oggetto "**ODCEC - AL DIRETTORE**" allegando i file pdf dei contatti rimasti inevasi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili si impegna a promuovere:

- l'uso esclusivo del Cassetto Previdenziale e della Comunicazione Bidirezionale;
- il rispetto delle regole di comunicazione di cui ai precedenti punti del presente protocollo.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili si impegna, altresì, a sensibilizzare i propri iscritti affinché:

- prima dell'invio di qualsiasi comunicazione, reperiscano le informazioni disponibili nella propria interfaccia del Cassetto Previdenziale;
- non ripropongano con altri canali di comunicazione le richieste già inoltrate mediante Cassetto Previdenziale;
- nel rispetto del principio di reciprocità, forniscano risposta, nel più breve tempo possibile non oltre 15 giorni lavorativi, alle richieste dell'INPS di trasmissione di flussi mancanti, di correzione di errori nella trasmissione dei flussi, di chiarimenti, di integrazione di documentazione o di quietanze di pagamento.

Art. 7

Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'ODCEC si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

L'INPS e l'ODCEC si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Art. 8

Lotta all'esercizio abusivo della professione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'ambito di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n.12.

A tal fine le Parti concordano di porre in essere ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione. Sono abilitati a svolgere presso la sede INPS gli

adempimenti gravanti sui datori di lavoro in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista. A tal proposito l'ODCEC si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo. Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale.

L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art.1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.

Art. 9

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

ART.10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati

in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ART. 11

Durata dell'accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ART.12

Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Genova, 16.12.2024

INPS

DIRETTORE PROVINCIALE DI GENOVA

Il Direttore

(Dott.ssa Maria Rosa Riso)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Il Presidente

(Dott. Mauro Royida)